

16

NAVIGAZIONE SUL LAGO DI GARDA

Regolamento tipo SUL PERSONALE

Approvato con D. M. 10 Marzo 1920 n. 3176

5176
UFFICIO SANITARIO CENTRALE F. S.
- BIBLIOTECA -

N. _____

Categoria _____

Località _____

DESENZANO
Tipografia Fratelli Truzzi
1920.

(Estratto del Bollettino Ufficiale del Ministero dei Lavori Pubblici).

(N. 10 - 1° Aprile 1920)

Decreto Ministeriale N. 3176 del 10 Marzo 1920 che approva il regolamento tipo, le tabelle organiche e le disposizioni sulle competenze accessorie per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporti per il quinquennio 1919-1923.





IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il Testo Unico di legge 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 14 luglio 1912 n. 835;

Visti i DD. LL. 25 marzo 1919, n. 467 e 15 maggio 1919, n. 775 e il regio Decreto 16 ottobre 1919, n. 2080;

Viste le deliberazioni della Commissione per l'Equo Trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, relative al regolamento tipo per il personale stesso, alle tabelle organiche ed alle disposizioni sulle competenze accessorie;

Ritenuto, in conformità a deliberazione del Consiglio dei Ministri, che siano da introdurre nelle deliberazioni della Commissione alcune modifiche per quanto riguarda le tabelle organiche e le modalità di applicazione di esse, al fine di meglio perequare il trattamento deliberato per le varie categorie di personale, in relazione alle diverse funzioni di esso ed alle esigenze economiche;

DECRETA:

Art. 1. — È approvato il testo allegato del regolamento tipo, delle tabelle organiche e delle disposizioni sulle competenze accessorie, per il personale dei servizi pubblici di trasporto per ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Provincie o da Comuni, quale risulta dalle deliberazioni della Commissione per l'Equo Trattamento, con le modificazioni apportate in armonia con le premesse considerazioni.

Art. 2. — Le tabelle degli stipendi e le competenze accessorie per lavoro straordinario saranno applicate con decorrenza dal 1° gennaio 1919, restando modificata, per quanto riguarda il lavoro straordinario, la decorrenza indicata nell'allegato b) al regolamento tipo di cui all'art. 1. Gli arretrati, fino alla sistemazione del personale con le nuove norme, saranno corrisposti a tutti gli agenti

stabili, in prova ed avventizi di carriera (secondo i vecchi ordinamenti) in servizio al 1° gennaio 1919 o posteriormente assunti, o sistemati in base al R. D. 22 novembre 1919, n. 2378 con le seguenti modalità:

- a) un acconto di L. 600, o nella minor somma che risultasse dovuta, tra il 15 ed il 31 marzo 1920;
- b) il saldo entro il 30 giugno 1920.

Sull'importo degli arretrati dovranno effettuarsi, a cura delle aziende, le ritenute di legge, calcolando quella per la previdenza nella misura del 6 0/0.

Art. 3. — Con l'applicazione del nuovo trattamento approvato col presente decreto, non potrà essere fatto al personale, per alcun motivo, trattamento meno favorevole di quello accordato finora in base alle vigenti norme, consuetudini, patti speciali od altro. È quindi fatta riserva di introdurre nei regolamenti speciali per il personale delle singole aziende di trasporti particolari disposizioni, intese ad assicurare al personale il mantenimento dei diritti acquisiti.

Art. 4. — Con successivi decreti sarà provveduto in ordine alle decisioni della Commissione dell'Equo Trattamento, relative alle seguenti competenze accessorie:

- a) Indennità di trasferta (diaria e pernottazione);
- b) premi di economia ai macchinisti e fuochisti;
- c) premi di percorrenza;
- d) cottimi e premi di economia ai capisquadra operai ed agli operai.

Roma, 10 marzo 1920.

Il Ministro
PANTANO

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Gli agenti di ruolo sono divisi in due categorie: stabili ed in prova.

Per i casi indicati dall'art. 2 possono essere assunti avventizi.

Il presente regolamento provvede per gli avventizi, solo in quanto è per essi esplicitamente indicato.

Non può essere assunto o mantenuto in servizio, in qualità di apprendista, personale che abbia oltrepassato il 18° anno di età.

Art. 2.

Gli avventizi sono assunti in base a speciali convenzioni, anche soltanto verbali, ma confermate per iscritto quando si tratti di assunzione di durata superiore a quindici giorni od indeterminata. Gli avventizi hanno diritto soltanto alla mercede pattuita, per il tempo durante il quale prestano effettivamente servizio, mercede che non può essere inferiore a quella del mercato e che, per lavori e servizi eseguiti in sostituzione di agenti di ruolo dell'azienda od a rinforzo degli agenti stessi, non può essere inferiore a quella minima stabilita dalle tabelle organiche per le funzioni corrispondenti.

Per la utilizzazione del personale avventizio, in ordine alla sicurezza dell'esercizio, sono da osservarsi le norme stabilite dagli speciali regolamenti.

Gli avventizi possono essere assunti per bisogni saltuari od eccezionali in ogni funzione di qualunque ramo di servizio:

1° durante le stagioni balneari ed in occasione di feste, fiere e simili; disastri, franamenti, nevicate, inondazioni, e simili, ed in genere per lavori stagionali od occasionali;

2° per eventuali sostituzioni di agenti assenti per congedi, malattie od aspettative;

3° per le costruzioni di nuove linee od altri lavori di carattere temporaneo o straordinario;

4° per la costruzione e ricostruzione del materiale mobile.

Sono considerate avventizie le guardabarriere congiunte di agenti di ruolo, in servizio presso l'azienda. Sono applicabili a tali agenti le norme in vigore presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli avventizi assunti per tempo indeterminato saranno licenziati col preavviso d'uso, o, in mancanza di termine d'uso, con preavviso di quindici giorni, sempre che essi abbiano prestato servizio continuativo per più di due mesi.

Nei casi di assunzione di agenti in prova, avranno a parità di titoli, una ragione di preferenza, in confronto degli altri richiedenti, gli avventizi i quali, avendo i necessari requisiti, ne facciano domanda.

Art. 3.

Il personale stabile e quello in prova è iscritto nell'apposita matricola, dove per ciascun agente sono registrati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita, gli studi fatti, l'eventuale servizio militare, la data, la qualifica, lo stipendio o paga ed ogni altra indicazione riguardante l'assunzione, l'iscrizione all'Istituto di previdenza, gli avanzamenti, le onorificenze, gli encomi, le gratificazioni, i traslochi, le malattie, le aspettative e le assenze costituenti interruzione di servizio; le punizioni, le indicazioni che concernono lo stato di servizio individuale e quelle relative alla cessazione dal servizio.

Con ordini di servizio, periodicamente pubblicati dall'azienda, saranno portati a conoscenza del personale tutti i provvedimenti in materia di nomine, promozioni, esoneri, punizioni, encomi, traslochi, ecc.

Ai singoli interessati sarà data altresì comunicazione per iscritto dei provvedimenti che personalmente li riguardano.

Le note caratteristiche sono sempre portate a conoscenza dei singoli agenti.

All'agente che cessa dal servizio od, in caso di morte, agli eredi, viene consegnato, a richiesta, un estratto della matricola, nel quale non saranno indicate le punizioni dei primi due gradi, le malattie e i traslochi. Tale estratto sarà rilasciato anche all'agente in servizio, che eccezionalmente lo richieda.

Art. 4.

Tutti gli agenti stabili ed in prova sono qualificati e retribuiti a norma delle tabelle allegate al presente regolamento.

Con deliberazione del (1) , può essere conferito uno stipendio superiore al minimo della tabella stessa, all'agente che provenga da altra azienda sottoposta alle leggi per l'equo trattamento, come pure nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 15.

Agli operai assunti in prova può essere assegnata una paga superiore a quella minima stabilita per la qualifica e la classe cui appartengono, in dipendenza della loro abilità, debitamente accertata all'atto dell'assunzione in servizio.

Oltre allo stipendio o paga, agli agenti stabili ed in prova sono assegnate competenze accessorie, sotto forma di compensi, indennità, assegni e soprasoldi vari, in conformità delle speciali disposizioni annesse al presente regolamento.

L'azienda prescrive quali categorie di agenti debbano portare in servizio il vestiario uniforme. La relativa spesa è sostenuta nella misura del 70 per cento dall'azienda ed in quella del 30 per cento dal personale, salvo per quanto riguarda gli indumenti di fatica, che sono forniti gratuitamente, secondo le norme stabilite dalle disposizioni sulle competenze accessorie e salvo le migliori condizioni già in vigore presso l'azienda.

(1) Sarà indicato per ciascuna azienda l'organo competente, secondo gli ordinamenti di essa.

Art. 5

L'azienda ha la facoltà di passare gli agenti da uno ad altro servizio o ramo di servizio, con la stessa qualifica o con altra dello stesso grado, come dalle tabelle di equiparazione allegate al presente regolamento.

I passaggi che portino seco cambiamenti di qualifica sono deliberati dal (1), inteso l'agente interessato, il quale ha facoltà di ricorrere contro il provvedimento al Circolo ferroviario di ispezione, che decide in via definitiva.

Nel caso di cambiamenti di qualifica disposti dall'azienda, viene convertita in assegno personale, sottoposta a ritenuta per la previdenza, la parte di stipendio o paga che superi il massimo della nuova qualifica o la più vicina delle classi della qualifica stessa; e qualora tale nuova qualifica stabilisca per il primo aumento, da conferirsi dopo il passaggio, un importo minore, l'agente conserva il diritto ad ottenere l'aumento stesso nella misura fissata nella classificazione per la qualifica precedente, restando considerata come assegno personale l'eventuale eccedenza.

Nei casi di cambiamenti di qualifica a richiesta dell'agente od a sua accettazione, in applicazione dell'art. 40, comma c) e d) può essere attribuita all'agente la paga corrispondente alla sua anzianità nella nuova qualifica.

Gli agenti da passarsi a funzioni che interessano la sicurezza dell'esercizio, vengono sottoposti a visita sanitaria, per riconoscere se abbiano la voluta idoneità fisica, con le norme stabilite dall'art. 42.

Art. 6.

Nelle località designate come malariche dalla Direzione generale di sanità, l'azienda somministra gratuitamente a tutti gli agenti ed alle persone di famiglia, conviventi ed a carico, i chinacci ed adotta tutte le altre misure e difese prescritte dalla legge per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri. La

(1) Sarà indicato per ciascuna azienda l'organo competente, secondo gli ordinamenti di essa.

azienda è tenuta altresì a corrispondere le indennità, nella misura stabilita dalle speciali disposizioni sulle competenze accessorie.

Art. 7.

Son corrisposti: lo stipendio a mensilità maturate e la paga a periodi non superiori a quindicine maturate.

Gli agenti a paga giornaliera sono retribuiti solo per il tempo in cui prestano effettivo servizio, salve le eccezioni di cui nel presente regolamento e quelle che saranno stabilite con speciali disposizioni dal (1)

Gli agenti hanno diritto al pagamento della intera mesata nel corso della quale lasciano definitivamente il servizio, salvo i casi di dimissione o di destituzione, nei quali viene pagato lo stipendio o paga soltanto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

In caso di morte di agenti, il pro - rata della mesata in corso fino al giorno del decesso viene corrisposto, come per legge, ai loro eredi.

I conviventi ed a carico, oltre a quanto può loro spettare per diritto successorio su detto pro - rata, percepiscono in proprio come diritto personale, l'altra parte della mesata.

Le disposizioni dei due precedenti alinea si applicano anche per quanto riguarda il mese di stipendio o di paga ridotti.

Art. 8.

Gli agenti non possono, neppure a mezzo di interposta persona, esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri, senza averne avuto esplicito permesso dall'azienda.

Art. 9.

Gli agenti assumendo servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che l'azienda mettesse in vigore, purchè non contrarie a quelle del presente regolamento.

(1) Sarà indicato per ciascuna azienda l'organo competente, secondo gli ordinamenti di essa.

Art. 10.

È vietato di ricorrere a raccomandazioni di estranei alla azienda per ottenere avanzamenti, miglioramenti di posizione, traslochi od altro.

Art. 11.

Salvo il disposto dell'art. 19 del regolamento approvato con R. D. 8 gennaio 1920, n. 37, qualsiasi istanza o reclamo deve essere rivolto al superiore immediato.

Qualora la risposta non sia ritenuta soddisfacente, l'istanza od il reclamo può essere rivolto all'ufficio superiore ed in ultimo grado al direttore, ma sempre pel tramite del superiore immediato.

Se trascorrono 15 giorni senza che sia stata data risposta, l'istanza od il reclamo può essere rinnovato direttamente all'ufficio superiore ed in ultimo grado al direttore, sempre però informandone il superiore immediato, il quale ha l'obbligo di fornire le notizie necessarie per porre l'ufficio superiore in grado di deliberare.

Art. 12.

Per ciascuna azienda è costituita una Commissione interna formata dai rappresentanti effettivi del personale o, in caso di loro impedimento, dai rispettivi supplenti, eletti a norma del regolamento approvato con R. D. 1° maggio 1913, n. 578. Per tali effetti, anche le aziende aventi meno di cinquanta agenti procederanno alla nomina di tre rappresentanti del personale, ripartendo gli agenti nei gruppi stabiliti per il tipo di aziende da cinquanta a cento agenti.

Senza pregiudizio delle attribuzioni della Commissione per l'equo trattamento, la Commissione interna, direttamente o per tramite dei rappresentanti delle categorie interessate, ha mandato di discutere e risolvere con la Direzione dell'azienda le questioni che presentino un evidente carattere di interesse generale, nei riguardi del trattamento del personale, escluse quelle che possano dar luogo all'applicazione degli articoli 53 all'art. 58. Nel caso

di accordo se ne redige processo verbale, il quale, firmato dalle parti, ha forza esecutiva. In caso di mancato accordo, la soluzione della questione è deferita dai rappresentanti stessi, a seconda dei casi, all'Autorità competente a deciderla e, qualora sia competente il Circolo ferroviario d'ispezione, tale ufficio decide dopo aver intesa la rappresentanza delle parti.

La rappresentanza del personale, è rinnovata, nei modi stabiliti dal regolamento suddetto, per intero ogni anno.

TITOLO II.º

AMMISSIONI IN SERVIZIO

Art. 13.

Salvo i casi indicati all'art. 2, le assunzioni di nuovo personale vengono disposte per il servizio di prova, di cui al titolo III.

Le nomine del personale in prova sono di competenza del
(1) ; quelle del personale stabilite sono liberate dal
(1)

Nelle assunzioni suddette deve essere tenuto conto del disposto dell'ultimo comma dell'art. 2 e del quart'ultimo e del penultimo comma dell'art. 37 del presente regolamento.

Sono considerati altresì quali titoli di preferenza per l'assunzione di personale, l'essere figli di agenti infortunati di invalidità permanente per cause di servizio, orfani di ex-agenti o figli di agenti, semprechè il posto a cui questi ultimi aspirano, non sia moralmente o disciplinarmente incompatibile con la carica della quale è rivestito il padre.

Art. 14.

Per l'ammissione al servizio di prova è necessario:

1º di essere cittadino dello Stato Italiano, oppure delle altre

(1) Sarà indicato per ciascuna azienda l'organo competente, secondo gli ordinamenti di essa.

regioni italiane, quando anche l'agente manchi della naturalità, salvo il disposto dell'art. 113 del testo unico di leggi approvato con R. D. 9 maggio 1912, n. 1447;

2° di avere superato, al momento dell'assunzione in prova, il 18° anno di età e non oltrepassati i 30 anni pei servizi attivi ed i 35 per gli altri servizi, salvo le eccezioni che, con l'approvazione governativa, la Direzione dell'azienda credesse di ammettere in casi speciali o per determinate categorie di personale;

3° di avere tenuto sempre buona condotta e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 106 (escluso il n. 3) della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495;

4° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere l'attitudine ed i requisiti fisici stabiliti per le funzioni cui l'agente aspira.

Tutti gli aspiranti sono tenuti a presentare il certificato di nascita ed, occorrendo i documenti comprovanti la cittadinanza di cui al comma 1°, il certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, il certificato di buona condotta, il certificato degli studi fatti e degli impieghi eventualmente coperti; se hanno prestato servizio militare, il congedo da cui risulti la buona condotta sotto le armi, ed, in caso contrario, altro documento ufficiale comprovante la loro posizione di fronte alla legge sul reclutamento.

L'azienda riconosce, con le norme e le formalità da essa stabilite, se gli aspiranti sono dotati di sana e robusta costituzione fisica e se possiedono i requisiti fisici di cui al paragrafo 4. salvo, per quanto riguarda le assunzioni nei casi previsti dagli ultimi due comma dell'art. 13, la facoltà negli aspiranti di richiedere l'accertamento a norma dell'art. 42.

Le attitudini degli aspiranti sono accertate mediante esami, saggi preliminari, titoli od altri elementi di giudizio; nella scelta si ha speciale considerazione per i buoni agenti avventizi, in qualunque funzione essi abbiano prestato l'opera loro, e si tiene poi conto delle migliori caratteristiche risultanti da attestati o referenze.

Art. 15.

Le assunzioni del personale vengono fatte nei gradi e classi di stipendio iniziali dei singoli ruoli, come dall'allegato al presente

regolamento, salve le eccezioni di cui al 2° e al 3° comma dell'art. 4 ed al 3° comma dell'art. 20.

Nel caso di personale che sia stato esonerato per soppressione di uffici o riduzione di posti da questa o da altre aziende soggette alle leggi sull'equo trattamento, l'ammissione potrà essere fatta anche direttamente nel personale stabile ed in qualsiasi qualifica e classe di stipendio, indipendentemente dai limiti di età di cui al punto 2° dell'articolo 14.

Art. 16.

Ogni agente all'atto dell'assunzione deve essere provveduto di una copia del presente regolamento e dei regolamenti di servizio, che contengano le norme inerenti alle mansioni che esso deve esercitare.

TITOLO III.

SERVIZIO DI PROVA

Art. 17.

Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare gradatamente la idoneità alle funzioni cui sono assegnati ed a soddisfare lodevolmente agli esperimenti prescritti, entro un conveniente periodo di tempo.

Tale periodo di tempo sarà computato anche se prestato anteriormente al presente regolamento e non può essere inferiore nel complesso:

a) per le ferrovie, a tre anni per gli applicati delle stazioni e ad un anno per il restante personale;

b) per le tramvie e per i servizi di navigazione, ad un anno per tutto il personale.

L'azienda ha facoltà, in casi eccezionali, di prolungare di metà la durata della prova, a richiesta dell'agente.

Superata lodevolmente la prova, gli agenti saranno nominati stabili.

Art 18.

Gli agenti in prova possono venire esonerati dal servizio, con deliberazione motivata del direttore, da comunicarsi al Circolo ferroviario di ispezione competente:

a) qualora, nei limiti di tempo fissati e previ gli esperimenti prescritti con speciali disposizioni per ciascuna funzione non abbiano conseguita la voluta idoneità al posto cui sono assegnati;

b) se, durante il periodo di prova, a giudizio del direttore, abbiano dimostrato, per la natura o la frequenza di mancanze anche lievi, di non possedere qualità soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio;

c) per imperfezioni fisiche permanenti che, a giudizio dei sanitari dell'azienda, li rendano inidonei al disimpegno del proprio servizio;

d) nei casi in cui le mutate condizioni esigano una diminuzione di personale, quando non siavi modo di conferire all'agente attribuzioni equivalenti in altri rami del servizio, o, consensualmente, anche di grado inferiore.

In dipendenza dell'esonero si corrisponde, nei casi sopraindicati, un compenso pari ad un mese di stipendio o paga per ogni anno di servizio prestato, calcolando proporzionalmente le frazioni di anno.

Nel caso di imperfezioni fisiche dovute ad infortunio sul lavoro, si applicano le disposizioni dell'art. 41.

Gli agenti esonerati a termini dei paragrafi *a)* *b)* e *c)* non possono essere richiamati in servizio, ferma restando, durante il periodo di prova, la facoltà di consensuale passaggio ad altra funzione inferiore.

Nel caso di cui al paragrafo *c)* è data facoltà all'agente di chiedere un nuovo accertamento dell'inabilità, nei modi e termini stabiliti dall'art. 42.

TITOLO IV.

AVANZAMENTI.

Art. 19.

Gli avanzamenti degli agenti si fanno mediante:

- a) promozioni di grado;
- b) aumenti di stipendio o paga nello stesso grado.

Le promozioni sono deliberate dal (1)
per gli agenti stabili e dal (1) per quelli in prova.

Art. 20.

L'azienda provvede alle promozioni per esami, a scelta o per anzianità, semprechè vi siano posti vacanti secondo la tabella organica.

Le norme allegate al presente regolamento determinano i criteri e le modalità, in base alle quali sarà fatto luogo alle promozioni.

Qualora nessun aspirante risulti idoneo a coprire il posto vacante, l'azienda può affidare le relative mansioni ad altro agente, scelto anche al di fuori dell'azienda stessa.

Le promozioni per i posti vacanti di organico dovranno essere deliberate entro sei mesi dalla vacanza.

Art 21.

L'azienda può adibire temporaneamente gli agenti a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuta, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.

Le reggenze per le qualifiche indicate nel R. Decreto 10 giugno

(1) Sarà indicato per ciascuna azienda l'organo competente, secondo gli ordinamenti di essa.

1900, n. 264, od a quelle equiparate, saranno dall'azienda comunicate trimestralmente al Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie), in relazione ai posti vacanti.

Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Però decorso un anno dall'inizio della sostituzione, si dovrà provvedere a norma dalle precedenti disposizioni.

Il personale adibito a funzioni di grado superiore ha diritto, durante il periodo in cui esercita tali funzioni, ad un soprassoldo pari alla differenza tra lo stipendio o paga minimi e le indennità della qualifica superiore e lo stipendio o paga e le indennità che già percepisce.

Art. 22.

Gli aumenti di stipendio o paga sono conferiti nella misura e con gli intervalli di tempo indicati, per ciascuna qualifica, nei quadri di classificazione annessi al presente regolamento, fino al raggiungimento del massimo assegnato alla qualifica stessa.

Gli aumenti hanno decorrenza dall'inizio di ogni trimestre di ciascun anno, e quelli che eventualmente fossero deliberati in tempo diverso si intendono decorrere, agli effetti dell'anzianità per il successivo aumento, dal primo giorno del trimestre più prossimo.

Agli effetti del conseguimento del primo aumento dopo una promozione di grado, si tiene conto dell'anzianità già maturata nell'ultimo stipendio della precedente qualifica.

Nel caso di passaggio degli agenti da paga giornaliera a stipendio mensile, il ragguglio si farà sulla base di 30 giorni al mese, e, se non vi è corrispondente indicazione di assegno nell'organico, si pagherà lo stipendio immediatamente superiore.

Questa assegnazione si considera aumento, solo quando la differenza tra lo stipendio assegnato e la somma risultante dal ragguglio sia superiore alla metà dell'aumento normale occorrente per raggiungere nella nuova qualifica lo stipendio assegnato.

Art. 23.

La gerarchia fra agenti è costituita dal grado; a pari grado

dalla anzianità nel grado. L'anzianità risulta dalla data dell'ultimo provvedimento di nomina o di promozione al grado. A pari anzianità di nomina prevale l'anzianità nel grado precedente; a pari anzianità nel grado precedente prevale l'anzianità di servizio; a pari anzianità di servizio la maggiore età.

Le qualifiche indicate sotto lo stesso numero di grado, a qualunque ruolo appartengano, sono fra loro equivalenti di grado.

L'eguaglianza di stipendio o paga non costituisce uguaglianza di grado.

I gradi, a seconda delle qualifiche, sono stabiliti nella tabella annessa al presente regolamento.

Art. 24.

Nel caso di assenze dal servizio che superino complessivamente la durata di 3 mesi in ogni anno solare, e che non siano dovute a congedi ordinari, riposi periodici, malattie causate dal servizio o da infezione malarica per obbligatoria permanenza in località malariche o infine pei rappresentanti del personale quando siano chiamati dalle competenti autorità, il termine per il primo aumento viene prorogato di tanti trimestri quanti corrispondono alla durata dell'assenza; trascurando le frazioni di tempo di durata inferiore a quella di un trimestre.

Art. 25.

In ogni caso di avanzamento, gli assegni personali di qualunque natura sono per regola compenetrati nell'aumento di stipendio o paga, fino a concorrenza dell'aumento medesimo.

TITOLO V.

TRASLOCHI, MISSIONI, CONGEDI, ASSENZE PER MALATTIA ED ESONERI TEMPORANEI E DEFINITIVI

Art. 26.

Gli agenti stabili ed in prova sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall'azienda, limitatamente però alle località ove hanno sede servizi od uffici dell'azienda stessa.

I traslochi possono effettuarsi anche, previo consenso della Direzione:

- a) per cambio, su richiesta degli interessati;
- b) per la vacanza di un posto, che deve esser coperto da agente di pari grado a quello del richiedente.

Per le residenze malariche si dovrà procedere ad opportuni avvicindamenti degli agenti, su loro richiesta.

In caso di trasloco per qualsiasi causa, si accordano congedi con stipendio o paga, nella misura stabilita nelle annesse disposizioni relative alle competenze accessorie, da non computarsi tra quelli di cui nei seguenti articoli 34 e 35, nè agli effetti dell'art. 24.

Gli agenti stabili ed in prova possono anche essere obbligati a recarsi in missioni di qualunque durata nell'interno del Regno; ad essi spettano in tal caso le indennità stabilite dalle disposizioni sulle competenze accessorie.

Le missioni all'estero formeranno oggetto di particolari accordi fra azienda ed agenti.

Art. 27.

Nessun agente può rimanere assente dal servizio, senza regolare autorizzazione dei superiori.

Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta dello stipendio o paga e di qualsiasi altra competenza, indennità, premio ed assegno fisso, per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle eventuali punizioni.

L'agente che, per effetto di malattia, si trovi nella impossibilità di attendere al servizio, ha l'obbligo di renderne senza indugio avisato il proprio superiore.

In mancanza non giustificata di siffatto avviso, l'assenza è considerata come arbitraria.

Art 28.

L'azienda può obbligare alcune categorie di agenti a prendere domicilio nei locali dell'azienda.

Laddove agli agenti sia fatto obbligo dall'azienda di abitare

in luoghi ove non esistano abitazioni di affitto, l'azienda dovrà costruire apposite abitazioni secondo le norme stabilite circa la cubatura, il numero degli ambienti e gli accessori relativi all'igiene.

Art. 29.

Nelle residenze dove di solito il personale è mandato in pernottazione, debbono esservi dormitori per conto dell'azienda.

I dormitori debbono essere puliti ed igienici ed avere adiacente ritirata.

I materassi dei letti debbono essere rifatti periodicamente, secondo le disposizioni che saranno messe in vigore, e così pure le fodere dei materassi stessi e quelle dei guanciali. Le coperte debbono essere lavate spesso come sarà stabilito.

Dell'osservanza di queste disposizioni è responsabile il capo del personale dal quale dipende il dormitorio.

Art. 30.

In ogni stazione, deposito od officina, dove prende servizio il rispettivo personale, debbono esservi locali adatti per spogliatoio.

Ogni agente deve avere un armadio o cassetto per rinchiudere i propri attrezzi.

Per le squadre di transito vi saranno appositi armadi con relativa indicazione dei treni.

I locali degli armadi debbono essere illuminati e sorvegliati a cura dell'azienda.

Art. 31.

Nelle residenze dove di solito il personale è tenuto a prestare servizio di riserva, deve esservi apposita sala di ricovero.

Le sale di riserva debbono avere una capacità che risponda all'importanza del deposito; debbono essere fornite di tavoli e panche a sufficienza, riscaldate nel periodo invernale nelle regioni in cui il riscaldamento è di uso generale, disinfettate spesso e tenute colla massima pulizia.

Anche nelle stazioni intermedie, ove il personale dei treni deve sostare per servizio, vi debbono essere locali ad esso riservati.

Art. 32.

In ogni deposito, officina, cantiere, magazzino od altro centro, ovè risiedano operai od altri agenti che, per la natura delle loro mansioni, debbono imbrattarsi, debbono esistere locali con doccie per le necessarie pulizie.

Ovunque poi nei locali dell'azienda debbono esservi lavatoi o lavandini pel personale. Doccie e lavatoi debbono essere proporzionati all'agglomeramento del personale stesso in ogni località.

Art. 33.

Della buona manutenzione e conservazione dei locali, impianti e suppellettili di cui agli art. 28 a 32 sono responsabili gli agenti che singolarmente ne usano ed, in caso di uso collettivo, in solido i gruppi di agenti che ne usano. A questi agenti o gruppi di agenti verranno pertanto addebitate le spese per riparazioni non dipendenti da deperimento naturale, ma da incuria o vandalismo.

Art. 34.

Gli agenti stabili ed in prova dopo compiuto un anno di servizio — escluso quello eventualmente prestato come avventizi — hanno diritto a fruire, a titolo di congedo ordinario, di un permesso di assenza con stipendio o paga ed indennità fisse senza che, nel richiederne l'autorizzazione, debbano indicarne il motivo.

Detto congedo ha, salvo le eccezioni di cui appresso in ciascun anno solare, la durata seguente:

10	giorni	per	gli	agenti	che	hanno	fino	a	5	anni	di	servizio
15	»	»	»	da	oltre	5	e	fino	a	10	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	più	di	10

I congedi sono accordati di massima in un numero intero

di giornate. Solo si può conteggiare eccezionalmente, a richiesta dell'agente, la mezza giornata, senz'altra suddivisione.

I periodi di tempo in cui i congedi debbono essere fruiti sono determinati dall'azienda, secondo le speciali esigenze del servizio e udita la Commissione interna. L'azienda accorda i congedi individuali, tenuti presenti i desideri del personale, ed ha facoltà, in casi eccezionali, di revocarli od interromperli, salvo in tal caso all'agente il diritto al rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno ordinatogli e salvo il diritto di fruire in altra epoca dei giorni di congedo perduti.

Gli agenti hanno perciò l'obbligo di indicare, prima di assentarsi, il luogo dove si possa comunicare loro, occorrendo, l'ordine di richiamo.

Art. 35.

In casi speciali, potranno essere dal direttore accordati congedi straordinari.

Il direttore stabilirà altresì se ed in quale misura il personale abbia titolo a retribuzione.

Ai rappresentanti del personale non potranno essere negati i congedi straordinari, nei casi in cui siano chiamati dalla Commissione per l'equo trattamento.

Art. 36.

Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari della azienda, agli agenti verrà corrisposto un sussidio pari allo stipendio o paga e competenze accessorie, sulle quali si effettua la ritenuta di cui appresso, per 360 giorni esclusi i primi tre.

Al trattamento sarà provveduto con i fondi della Cassa soccorso, costituiti col contributo da parte dell'azienda nella misura del 20% degli stipendi o paghe e competenze accessorie, sulle quali già si effettua la ritenuta, e dell'10% da parte del personale.

Agli eventuali disavanzi verrà provveduto con contributi suppletivi da far carico in parti uguali all'azienda ed agli agenti,

mentre in caso di utili, questi saranno ripartiti nella misura di un terzo all'azienda e di due terzi al personale.

Le norme per il versamento e l'erogazione dei fondi saranno stabilite nello statuto della Cassa soccorso.

Art. 37.

In caso di cessione delle linee ad altra azienda, verranno osservate le disposizioni che dall'Autorità governativa saranno stabilite nell'atto di approvazione della cessione, pel passaggio di tutto o parte del personale alla nuova azienda, mantenendo, per quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto ed assicurando i diritti acquisiti.

In caso di mutamento nel sistema di esercizio, l'azienda dovrà utilizzare, in quanto fosse dichiarato idoneo dall'Autorità governativa, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone i diritti acquisiti.

In caso di riduzione di posti per limitazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorità governativa, saranno esonerati gli agenti meno anziani di servizio che risultino eccedenti nelle rispettive qualifiche.

L'azienda è tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati, a misura che si renderanno vacanti i posti, cui quelli sarebbero idonei. Tale diritto di preferenza si estingue con il quinto anno di esonero di ogni agente.

Nei casi considerati dal presente articolo, è accordata al personale esonerato una indennità di buonuscita non inferiore a 15 giorni di stipendio o paga ultimi raggiunti, per ogni anno di servizio prestato, ed in ogni caso nella misura minima di due mesi dello stipendio o paga medesima.

Però nel caso di riduzione di posti, limitazione o soppressione di servizi, se l'agente esonerato accetta l'indennità, perde il diritto alla preferenza.

Nei casi di riunione di aziende municipalizzate, a norma dell'art. 2, comma 2° della legge 29 marzo 1903, n. 103, restano ferme le disposizioni dell'art. 153 del regolamento 10 marzo 1904, n. 108.

Art. 38.

Aspettativa è l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, che si concede in seguito a domanda dell'interessato per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, per bisogni privati od in seguito a provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio.

Essa viene anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente sperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio.

L'aspettativa non può essere negata quando sia domandata per motivi di salute, ed, a giudizio dei sanitari dell'azienda, salvo all'agente la facoltà di ricorrere al collegio sanitario di cui all'art. 42, sia accertato che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la prestazione del servizio e che lascia fondata speranza di guarigione, entro il tempo per cui l'aspettativa stessa è richiesta.

L'aspettativa è deliberata dal (1) il quale ne determina la durata; questa può essere prorogata, ma non mai eccedere in complesso i due anni, quando si tratti di aspettativa concessa per motivi di salute.

L'aspettativa è revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta.

Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute, l'agente avrà diritto, per la durata di un anno, sui fondi della Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia di cui all'art. 36, alla metà dello stipendio o della paga se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due.

Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio il trattamento è ridotto di un quarto.

In caso di aspettativa per provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio, il trattamento sarà a ca-

(1) Sarà indicato per ciascuna azienda l'organo competente, secondo gli ordinamenti di essa.

rico dell'azienda, e, qualunque sia l'anzianità di servizio dell'agente, corrisponderà alla metà dello stipendio o della paga, per gli agenti soli o con meno di tre persone di famiglia a carico ed ai due terzi, quando le persone di famiglia a carico siano tre o più.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero quando si tratti di aspettativa per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio o di aspettativa in dipendenza di provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio. Costituisce invece interruzione di servizio quando l'aspettativa è accordata per motivi privati.

Allo scadere dell'aspettativa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del (1)

E' vietato all'agente in aspettativa per motivi di salute di occuparsi in altri impieghi lucrosi, senza il consenso scritto della azienda.

L'agente in aspettativa per motivi di salute non può cambiar di residenza, se prima non ne avrà resa avvertita l'azienda, sotto pena della perdita del sussidio di cui al presente articolo.

Art. 39.

Le disposizioni dell'art. 38 relative all'aspettativa per servizio militare obbligatorio sono applicabili anche al personale in prova, senza pregiudizio però della durata complessiva dell'effettivo periodo di prova, come è stabilito all'art. 17.

Art. 40.

Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti in prova ed agli avventizi, si può far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili:

a) per riduzione di posti, dipendente da limitazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'Autorità governativa, salvo il disposto dell'art. 37;

(1) Sarà indicato per ciascuna azienda l'organo competente, secondo gli ordinamenti di essa.

b) per raggiungimento dei limiti di età di 55 anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quelli addetti agli altri servizi;

c) per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente, quando questi non accetti altre mansioni compatibili con le sue attitudini e condizioni;

d) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado, quando l'agente non accetti il grado inferiore che gli può essere assegnato;

e) quando agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'art. 58 — 6° del presente regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell'Autorità giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reità o con altra formola equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio.

L'esonero definitivo per gli agenti stabili è deliberato dal
(1)

Nei casi di cui alla lettera *c)* l'esonero è disposto in seguito a giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art 42. Nei casi di cui alle lettere *d)* ed *e)* è invece provocato su conforme parere del consiglio di disciplina di cui all'art. 67, al quale spetta pure di fare le proposte circa il grado inferiore, che può essere assegnato nei casi di cui alla lettera *d)*.

Art. 41.

Nei casi di imperfezioni fisiche dipendenti da infortunio sul lavoro, ed ove la inabilità permanente sia soltanto parziale e vi sia la possibilità, riconosciuta dall'Ufficio speciale delle ferrovie, in base ai prescritti accertamenti sanitari, di mantenere l'agente in servizio, destinandolo ad altra funzione, l'agente sarà mantenuto in servizio e l'indennità spettantegli a termini della legge infortuni, verrà capitalizzata di regola col fondo pensione dell'agente e corrisposta

(1) Sarà indicato per ciascuna azienda l'organo competente, secondo gli ordinamenti di essa.

invece come vitalizio, nel caso che alla nuova funzione corrisponda uno stipendio o salario inferiore a quello assegnato per la funzione originaria.

Dall'indennità è dedotto quanto sia stato eventualmente corrisposto all'agente, ai sensi e per gli effetti di legge, dopo il 90° giorno dall'infortunio.

Agli agenti lesi in infortunio sul lavoro, l'indennità temporanea legale corrisposta dall'Istituto assicuratore sarà integrata dalla cassa soccorso fino a raggiungere l'intero stipendio o paga, con tutte le indennità fisse relative sulle quali si operano le trattenute per la cassa soccorso.

Art 42.

L'accertamento dei requisiti fisici degli agenti, nei casi previsti dal presente regolamento, è eseguito da medici di fiducia dell'azienda.

L'agente o chi abbia titoli di preferenza, a termine degli ultimi due comma dell'art. 13, può ottenere un nuovo accertamento della inabilità, purchè ne presenti domanda corredata da certificato medico motivato, entro 30 giorni dalla partecipazione del primo giudizio. Nel nuovo accertamento l'agente ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, da medici di sua fiducia, in numero pari a quelli dell'azienda.

In caso di mancato accordo, il giudizio è deferito al collegio composto dai sanitari predetti, ai quali sarà aggiunto in qualità di presidente, un medico scelto dall'Ufficio sanitario provinciale.

Art. 43.

Le dimissioni volontarie non hanno valore, finchè non sono accettate dall'azienda; l'accettazione è deliberata entro un mese dalla presentazione, salvo che il richiedente sia incorso in mancanze per cui sia passibile della destituzione, nel qual caso la azienda ha la facoltà di sospenderle o di respingerle.

Art. 44.

Gli agenti collocati in aspettativa per ragioni di servizio militare, a norma degli art. 38 e 39 sono riammessi, dopo ottenuto il congedo, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, semprechè ne facciano domanda entro un mese dal congedo, conservino la idoneità fisica richiesta dal regolamento ed abbiano riportata la dichiarazione di buona condotta durante il servizio militare.

Per detti agenti, il tempo passato sotto le armi non dà luogo ad alcuna corresponsione di stipendio o paga.

Agli agenti invece, che siano richiamati sotto le armi per qualsiasi motivo, viene corrisposto lo stipendio o la paga, sotto deduzione dello stipendio o sussidio corrisposto dallo Stato al richiamato od alla sua famiglia.

Art. 45.

E' corrisposto l'intero stipendio o paga, per tutta la necessaria durata dell'assenza, agli agenti che siano chiamati a prestare servizio gratuito come giurati ed a quelli che siano citati come testimoni:

a) a richiesta dell'azienda in cause civili;

b) a richiesta del Pubblico Ministero, dell'imputato o della azienda in procedimenti penali, nei quali l'azienda sia citata come civilmente responsabile;

c) a richiesta del Pubblico Ministero o dell'azienda in procedimenti penali, per reati commessi in danno dell'azienda stessa o nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni sul lavoro, avvenuti in occasione del servizio.

E' pure corrisposto l'intero stipendio o paga per tutta la durata necessaria dell'assenza;

e) all'agente leso in un infortunio sul lavoro, ove già come infortunato non riceva l'intero stipendio o paga od a quelli scelti dal pretore per rappresentarlo, quando siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;

f) agli agenti sottoposti a giudizio penale siccome imputati di infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando siano citati a comparire davanti all'Autorità giudiziaria e sempre quando risultino irresponsabili dei fatti;

g) agli agenti che si recano alla pretura per asseverare verbali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo procedimento.

Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate nei precedenti alinea ed anche non attinenti al servizio, decide il direttore caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo debba esser corrisposto lo stipendio o paga durante l'assenza.

In ogni caso le ragioni delle assenze stesse devono essere debitamente comprovate.

Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali è corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o paga, non sono computate fra i congedi di cui agli articoli 34 e 35, nè agli effetti dell'art. 24.

Art. 46.

Il personale che ha gestione di danaro o di materiali potrà essere obbligato al deposito di una cauzione, il cui importo e le cui modalità di versamento saranno stabilite dall'azienda, secondo l'importanza della gestione affidata all'agente.

Le cauzioni versate in denaro o titoli o formate con trattenute mensili sullo stipendio o salario, verranno depositate od investite d'accordo col personale, a cui favore correranno gli interessi, ma in modo uniforme per tutti.

L'azienda avrà la facoltà di prelevare direttamente dalla cauzione l'importo di qualunque perdita, rimanenza, debito, anticipazione e gli indennizzi degli altri danni di qualsiasi natura, che l'agente possa aver recato all'azienda.

Art. 47.

Agli agenti e loro famiglie vengono concessi annualmente sulle linee esercitate dall'azienda, biglietti di viaggio e buoni per trasporto di bagaglio gratuito o a prezzo ridotto.

In relazione alle speciali condizioni degli agenti e persone di famiglia, rispetto alla residenza od ai bisogni, l'azienda concede, su una o più delle linee da esse esercitate, permanenti di viaggio per provviste viveri, per istruzione, per ragioni di cura o per altre ragioni che ne giustifichino la concessione.

Nelle aziende, in cui per le particolari convenzioni con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono concessi biglietti gratuiti di servizio per un solo viaggio, saranno ripartiti tra gli agenti i biglietti stessi, esclusione fatta di quelli occorrenti per le necessità di servizio dell'azienda.

Agli agenti delle tranvie urbane sono concessi biglietti di libera circolazione sulle linee urbane esercitate dall'azienda cui sono addetti. Agli agenti addetti a servizi tranviari di carattere prosmicuo urbano ed intercomunale, sarà concesso il biglietto di libera circolazione sulla rete urbana, quando essi dimorano nella zona servita dalla rete stessa; quando risiedono fuori di tale zona sarà invece accordato ad essi il libero transito sulla linea o sulle linee che conducono alla località di dimora dell'agente.

L'azienda regolerà con ordine generale di servizio, ostensibile al personale, le norme per le concessioni di cui al presente articolo.

Art. 48.

Gli orari di servizio saranno approvati dalle competenti autorità a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 49.

Durante le assenze dal servizio disciplinate dagli articoli 36, 38, 39, 41, 44, 45, 55 e 59 del presente regolamento e durante le assenze arbitrarie, s'intendono assorbiti i giorni di riposo settimanale pagato, che cadono nei predetti periodi di assenza.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 50.

Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti:

- 1° la censura che è una riprensione per iscritto;
- 2° la multa che è una ritenuta dello stipendio o della paga; può elevarsi fino all'importo di un terzo della mercede giornaliera ed è devoluta al fondo di riserva della Cassa soccorso;
- 3° la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi fino a 12 giorni;
- 4° la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga, per la durata di tre o sei mesi od un anno;
- 5° la degradazione;
- 6° la destituzione.

La multa è applicabile anche agli agenti avventizi.

Con deliberazione del consiglio di disciplina di cui all'art. 67, agli agenti può essere inflitto, come punizione accessoria, quando vi siano ragioni di incompatibilità locali e nei casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l'agente delle indennità regolamentari, nei modi previsti dalle annesse disposizioni sulle competenze accessorie, salvo il rimborso delle spese vive.

Art. 51.

L'applicazione delle punizioni non pregiudica il diritto della azienda di procurarsi il risarcimento dei danni risentiti pel fatto dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono a termini del diritto comune.

Tali trattenute sullo stipendio o paga non possono essere effettuate senza il consenso del Circolo ferroviario di ispezione, che delibera dopo avere inteso le parti, accertato chi fu la causa

del danno ed accertata l'entità del danno stesso. Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale venga riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute potranno essere senz'altro effettuate; così pure potranno essere senz'altro effettuate le trattenute che si riferiscono a mancate o deficienti esazioni o a differenze contabili.

Art 52.

Indipendentemente dalle punizioni di cui all'art. 50 e dal disposto dell'art. 5, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali fossero state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli o merci, verranno adibiti ad altre attribuzioni, quando anche non fossero imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Per l'applicazione di tali disposizioni è tenuto conto delle sottrazioni o manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni precedente al tempo in cui si constatò l'ultima sottrazione o manomissione.

A tal fine è fatta speciale annotazione:

a) di qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo quanto a breve percorso, qualora l'intero percorso siasi effettuato sotto la scorta dello stesso personale;

b) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedizioni di merci o bagagli, che nel loro percorso siano state soggette a riconsegna e giacenza nei transiti, e così pure delle sottrazioni o manomissioni, che in qualsiasi modo siansi constatate in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come feste natalizie e di capo d'anno.

Ogni singola annotazione di cui al predetto comma a) e ogni due annotazioni di cui al predetto comma b) hanno rispettivamente il valore di una nel computo delle manomissioni o sottrazioni, delle quali, agli effetti della presente disposizione, deve tener conto.

Art. 53.

Incorre nella censura:

1° chi non osserva l'orario di servizio o non attende con diligenza al suo ufficio;

2° chi si contiene in modo sconveniente coi colleghi od i subordinati;

3° chi non osserva le disposizioni dell'art. 11 per l'inoltro delle istanze o dei reclami;

4° chi per ubbriacchezza fuori servizio o per altri motivi manca al proprio decoro;

5° in genere chi commette in servizio o contro il regolamento altre lievi mancanze, non specificate negli articoli successivi.

Art. 54.

Si incorre nella multa:

1° per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico;

2° per avere commesso atti irrispettosi verso i superiori o l'azienda o per non avere altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumono una figura più grave;

3° per alterchi, ingiurie verbali o disordini nei locali della azienda e dipendenze;

4° per irregolarità di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato;

5° per essersi presentato in stato di ubbriacchezza ad assumere servizio in funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;

6° per assenze arbitrarie, che non superino due giorni e non abbiano recato danno al servizio;

7° per aver domandato mancie o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, quando la mancanza non assuma figura più grave;

8° per inosservanza delle misure di prevenzione contro

gli infortuni o la malaria o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole sia che non abbia prodotto danno alcuno.

Nei casi di cui al paragrafo 4° la multa può essere applicata da un minimo di L. 0,20 ad un massimo di L. 0,40 e, nei casi di recidiva entro un mese, da un minimo di L. 0,30 ad un massimo di L. 0,80.

Nei casi previsti dal paragrafo 6° la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per la durata dell'assenza.

Art. 55.

Si incorre nella sospensione:

1° per avere mancato di trasferirsi, senza legittimo impedimento, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori;

2° per simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

3° per assenze arbitrarie di durata maggiore di due giorni e non superiore a dieci;

4° per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestano carattere di frode;

5° per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda;

6° per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria od altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone;

7° per essere stato sorpreso in istato di ubbriacchezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;

8° per essersi presentato in istato di ubbriacchezza ad assumere il servizio in funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio;

9° per rifiuto di risposte precise e categoriche, da parte di chi è interrogato come testimoniaio nei procedimenti amministrativi,

sempre che le domande si riferiscano a questioni di servizio;

10° per dimostrazioni di scherno o di disprezzo ai superiori od agli atti dell'azienda, sia per iscritto che in presenza di testimoni;

11° per alterchi con vie di fatto, risse o violenze nei locali dell'azienda o loro dipendenze, quando non siavi stata grave provocazione;

12° per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio;

13° per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti, derivante da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa;

14° per avere rivolto accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti dell'azienda;

15° per avere ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente.

Per le mancanze previste nei paragrafi 2° - 5° - 7° - 8° - 10° - 11° - 12° - 14° e 15° nonchè in caso di abituale ubbriacchezza, può essere inflitto come punizione accessoria, a norma dell'art. 50, il trasloco punitivo quando siasi prodotta incompatibilità di permanenza nel luogo di residenza.

Nei casi previsti ai paragrafi dal 1° al 7° compreso, la sospensione può estendersi fino ai 3 giorni e negli altri casi fino a 12 giorni. Verificandosi recidiva entro due mesi, la durata della sospensione può essere aumentata di un terzo, rispettivamente sino a 4 e 16 giorni.

Nei casi previsti dai paragrafi 3° ed 8° la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Art. 56.

Si incorre nella proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga:

1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte, in caso d'inchiesta su irregolarità di servizio, allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;

2° per assenze arbitrarie fino a dieci giorni, avvenute nonostante divieto da parte dei superiori;

3° per rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio, minacce od ingiurie gravi verso i superiori od altre mancanze congeneri;

4° per calunnie o diffamazioni verso l'azienda o verso altri agenti, benchè non superiori di grado ed in questo ultimo caso quando possa derivarne qualsiasi danno al servizio;

5° per contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 8 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri di ufficio.

La proroga ha per effetto di ripercuotersi su tutti gli aumenti dovuti all'agente, dopo quello che con tale punizione resta per primo ritardato.

Ove però l'agente ne sia riconosciuto meritevole, l'azienda ha facoltà di togliere l'effetto della ripercussione, accorciando di tre o sei mesi o di un anno, a seconda della proroga inflitta, il periodo di tempo normale necessario per il raggiungimento di uno degli aumenti successivi.

L'azienda può esercitare questa facoltà in ogni tempo, ma non mai prima che l'agente punito abbia avuto ritardato, dopo l'applicazione della punizione, il primo aumento spettantegli, salvo il caso che l'agente sia stato, prima di subire il ritardo, promosso di grado.

Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massima del loro grado e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodo fisso, alla proroga è sostituita la retrocessione dello stipendio o paga a quello immediatamente inferiore, per un periodo di tempo uguale a quello della proroga.

Nei casi previsti dal paragrafo 2° la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Art. 57.

Si incorre nella degradazione:

1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;

2° per avere recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale;

3° per trascuratezza nell'esercizio delle proprie mansioni, quando ne siano derivati gravi danni all'azienda;

4° per inabilità dovuta ad ubbriachezza abituale od incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunte per motivi imputabili all'agente;

5° per contravvenzioni, commesse o facilitate in ragione dell'ufficio, alle leggi e regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanità pubblica.

Per effetto della degradazione gli agenti vengono retrocessi al grado immediatamente inferiore; però quando il provvedimento stesso viene applicato, a norma dell'art. 68, in sostituzione della destituzione, può essere eccezionalmente di due gradi; e quando trattasi di togliere o non ridare le funzioni nelle quali fu commessa la mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle funzioni esercitate prima che siano stati promossi al grado da cui debbano essere retrocessi, viene assegnato quel grado che risulta necessario secondo la tabella graduatoria.

Per gli agenti per i quali la degradazione non è possibile, è sostituita alla degradazione la sospensione estensibile fino a 20 giorni con o senza trasloco punitivo, cogli stessi effetti della degradazione, per quanto riguarda il disposto dell'art. 63 e dello alinea seguente.

Alla degradazione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o paga, per la durata di 3 o di 6 mesi.

Dopo trascorso almeno un anno dalla degradazione, gli agenti che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione, per effetto della quale è restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della

pena accessoria della proroga, e salva la facoltà nell'azienda di farne cessare la ripercussione, ai sensi del quarto ultimo e terzo ultimo alinea dell' art. 56.

Art. 58.

Incorre nella destituzione:

1° chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni ed altri fatti congeneri o comunque adopera artifici o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorchè non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

2° chi, nei casi previsti dall' art. 314 del Codice penale, abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale;

3° chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri defraudi l'azienda nei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;

4° chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;

5° chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorchè non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima;

6° chi sia venuto a trovarsi in una delle condizioni previste dall' art. 106 della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495;

7° chi dolosamente rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolti e vendite o in qualunque altro ramo del servizio;

8° chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od

atti qualsiasi appartenenti all'azienda o che la possano comunque interessare;

9° chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscir di pregiudizio agli interessi dell'azienda o di altri agenti comunque interessati, qualora la notizia non sia una denuncia di violazione dei regolamenti o delle leggi inerenti al funzionamento dell'esercizio. La Commissione per l'equo trattamento, interrogando il personale, può proscioglierlo dall'obbligo del segreto di ufficio;

10° chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione;

11° chi durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubbriachezza;

12° chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili od esplodenti, abbenchè non ne sia derivato alcun danno;

13° chi per mancanza di diligenza è causa di incendi a danno dell'azienda;

14° chi altera dolosamente i piombi;

15° chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre dieci giorni, nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;

16° chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

17° chi, facendo parte del personale viaggiante oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo dipendente dall'azienda, anche da agenti di questa a ciò incaricati;

18° gli agenti indicati nel paragrafo precedente, i quali siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, come ad esempio recipienti di forma speciale, cacciaviti, trapani, succhielli, tele, aghi, filo e simili

e di chiavi che non siano fra quelle di cui possa essere giustificato il possesso;

19° chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci o di qualsivoglia altro oggetto, di spettanza dell'azienda o ad essa affidato per qualsiasi causa, abbia deliberatamente occultato ai superiori il loro nome e le circostanze di fatto.

Art. 59.

Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reali che danno luogo alla destituzione, o che comunque trovinsi in istato di arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla degradazione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio.

La sospensione preventiva è di massima disposta dal direttore.

La sospensione preventiva dura, di regola, finchè sia cessata o risolta la causa che la motivò.

Però gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell'azienda essere destinati temporaneamente, dietro loro domanda o consenso, finchè dura il relativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado, conservando in tal caso lo stipendio o paga.

Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio o paga in via preventiva, spetta un assegno alimentare corrispondente alla metà dello stipendio o della paga per la durata della sospensione comprese indennità fisse. La concessione dell'assegno alimentare è facoltativa per l'azienda, in caso di arresto non dovuto a causa di servizio.

Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente, qualora non risulti colpevole, ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione.

Art. 60.

Gli agenti in prova, che incorrono in una delle mancanze indicate negli articoli 55 a 58 del presente regolamento, possono essere licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno.

La deliberazione del licenziamento è di competenza del direttore e deve essere preceduta dalla constatazione delle mancanze e loro contestazione agli incolpati, senza che sia necessaria l'effettuazione di una formale inchiesta, e dal parere consultivo del consiglio di disciplina di cui all'art. 67.

Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio.

Art. 61.

Al colpevole di più mancanze, che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione sarà aumentata di un grado a tutti i colpevoli.

Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvo i casi per cui è disposto diversamente.

Art. 62.

Gli istigatori, gli ausiliatori ed i complici in mancanze previste dal presente regolamento e per le quali il giudizio è demandato al consiglio di disciplina, sono puniti alla pari degli autori principali.

Soggiace parimenti alla stessa punizione, comminata pel colpevole in primo grado, chi, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunziare alla superiorità fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento.

Art. 63.

La ricaduta, entro sei mesi, in mancanze previste in uno stesso paragrafo dell'art. 56 ed entro un anno in quelle previste

in uno stesso paragrafo dell'art. 57, può dar luogo all'applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella ultimamente inflitta.

Art. 64.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 53 e 54 sono inflitte dai superiori locali dai quali dipende l'agente (capo stazione, capo deposito, ecc.), secondo gli ordinamenti in vigore, senza speciali formalità di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati.

Le punizioni così inflitte divengono esecutive dopo conferma del capo servizio.

Art. 65.

Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 55 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le funzioni, nei casi previsti dal paragrafo 1° al 7° compreso, pei quali la sospensione può estendersi fino a 3 giorni, e dal consiglio di disciplina nei casi previsti dal paragrafo 8° al 15°

Art. 66.

In base agli accertamenti o rapporti che perverranno alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, la Direzione o chi da essa delegato, esprimerà per le punizioni di cui agli articoli 55 a 58 l'opinamento circa la punizione da infliggere.

Tale opinamento sarà reso noto agli interessati con comunicazione personale.

Gli agenti interessati avranno diritto, entro tre giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto le loro giustificazioni; in mancanza di tale giustificazione, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diverrà definitivo ed esecutivo.

Nel caso invece in cui l'agente avesse presentato le sue giu-

stificazioni nel termine prescritto, ma queste non fossero state accolte, l'agente avrà diritto, ove lo creda, di ricorrere al consiglio di disciplina per le punizioni di grado superiore alla multa.

Il ricorso al consiglio di disciplina sospende di regola l'applicazione delle punizioni fino a che non sia intervenuta la decisione del consiglio stesso.

Nel caso in cui l'agente sia accusato di una mancanza, per la quale sia prevista la degradazione o la destituzione, egli dovrà essere chiamato subito a giustificarsi e gli verranno contestati i fatti di cui è imputato.

Quante volte, dopo tali giustificazioni e contestazioni, la Direzione ritenga incompatibile la permanenza dell'agente in servizio, potrà ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il giudizio del consiglio di disciplina.

Art. 67.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 55 (§ 8° al 15°), 56, 57, e 58 sono inflitte con deliberazione del consiglio di disciplina, costituito:

1° da un presidente, nominato dal direttore del Circolo ferroviario, fra i funzionari del Circolo stesso o fra estranei;

2° da due rappresentanti titolari e due supplenti della azienda, nominati da chi ha la rappresentanza legale dell'azienda stessa, fra i consiglieri di amministrazione o fra i funzionari dell'azienda;

3° da due rappresentanti titolari e due supplenti del personale, eletti a scrutinio segreto: un titolare ed un supplente dalla totalità del personale e l'altro titolare e l'altro supplente dagli appartenenti a ciascuna qualifica, anche al di fuori di essa.

I membri del consiglio di disciplina di cui al punto 3° sono: uno, quello eletto da tutto il personale e l'altro, quello eletto dagli appartenenti alla qualifica del giudicabile, il quale ha diritto di ricusarlo, ed in tal caso prenderà parte al giudizio il membro eletto dagli appartenenti alla qualifica superiore nello stesso ruolo.

Nei giudizi impicanti agenti di diverse qualifiche, i membri

del consiglio di disciplina di tali qualifiche nominano fra loro quello che deve far parte del collegio giudicante. Nei casi in cui siano giudicabili il membro effettivo e quello supplente per la stessa qualifica di agenti, fa parte del collegio il membro eletto dagli appartenenti alla qualifica superiore nello stesso ruolo.

Il giudicabile, nei casi in cui è chiamato a presentarsi innanzi al consiglio di disciplina, può farsi assistere da altro agente di sua fiducia.

Il consiglio di disciplina si rinnova ogni anno.

Nel caso di votazione deserta dei rappresentanti del personale, questi saranno nominati dal direttore del Circolo ferroviario di ispezione.

Il consiglio di disciplina è convocato dal presidente entro 15 giorni dalla domanda; ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione nella quale il consiglio delibera con l'intervento di almeno tre membri.

Il voto del presidente ha la prevalenza, nel caso di parità della votazione.

Con norme speciali saranno determinate le altre modalità per la costituzione ed il funzionamento del consiglio di disciplina.

Art. 68.

Le autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse.

Quando, per effetto di questo articolo, in luogo della destituzione si infligge la degradazione, la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal servizio, a tali provvedimenti può essere aggiunto, come punizione accessoria e con le norme dell'art. 50, il trasloco punitivo.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse autorità competenti a giudicare delle mancanze relative.

Art. 69.

Per mettere il consiglio di disciplina in grado di deliberare, il direttore farà eseguire le indagini e le constatazioni necessarie, per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze, per mezzo di uno o più funzionari.

Eseguite le indagini e constatazioni suddette dovrà essere fatta relazione scritta, nella quale si riassumeranno i fatti emersi, si esporranno su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire, sia a vantaggio sia ad aggravio degli incolpati, e quindi si stabiliranno le conclusioni limitate a determinare secondo il convincimento morale degli inquirenti, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possano o non vogliano firmare, dovranno indicarne il motivo.

Quando la relazione concluda per l'accertamento di una mancanza passibile della destituzione, il direttore disporrà perchè l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilirà all'uopo, secondo le circostanze, il modo e i termini. Contemporaneamente assegnerà all'incolpato il termine utile, non maggiore di giorni cinque, per presentare le sue ulteriori osservazioni.

Art. 70.

Il consiglio di disciplina, pel migliore adempimento del suo mandato, può in qualunque stadio del procedimento ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare per iscritto ulteriori loro difese.

Art. 71.

Le decisioni del consiglio di disciplina sono definitive. Contro le punizioni inflitte dal direttore o dal capo servizio, l'agente punito può ricorrere rispettivamente al consiglio di disciplina

od al direttore, purchè presenti il ricorso per la via gerarchica, entro 30 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo.

L'autorità competente stabilisce caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

TITOLO VII.

PREVIDENZA.

Art. 72.

L'azienda provvede alla previdenza del personale, con la iscrizione alla Cassa,

La Direzione è tenuta a pubblicare ogni principio di anno e non oltre il 31 marzo il prospetto delle trattenute e dei versamenti fatti per ciascun agente all'Istituto di previdenza. I versamenti debbono essere in regola fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 73.

Agli effetti della sistemazione nelle tabelle organiche allegate al presente regolamento, la retribuzione di ciascun agente è costituita:

a) dello stipendio o paga effettivamente goduti al 1° gennaio 1919 o che a tale data avrebbe dovuto percepire, in base al trattamento fino allora vigente;

b) del sussidio di caro viveri stabilito dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560, non tenuto conto delle particolari convenzioni eventualmente concordate tra

azienda e personale, in relazione alla composizione della famiglia dell'agente, come al secondo periodo del 1° comma dell'articolo stesso;

c) degli acconti finora accordati per legge sul definitivo trattamento;

d) di un incremento sul complesso dei titoli sopradetti, in misura corrispondente all'imposta di ricchezza mobile.

A ciascun agente sarà assegnato con decorrenza dal 1° gennaio 1919 lo stipendio o paga che per la qualifica spettantegli risulterà dal complesso dei titoli suindicati; se esso però risultasse inferiore a quello minimo stabilito per la rispettiva qualifica, sarà assegnato all'agente quest'ultimo.

Qualora poi per effetto delle predette disposizioni lo stipendio o paga dovuto all'agente ecceda una classe-tipo di stipendio o paga, prevista nella rispettiva tabella, senza raggiungere quella immediatamente superiore, sarà considerata come assegno personale l'eccedenza sulla classe-tipo immediatamente inferiore, fino alla scadenza fissata pel raggiungimento della classe-tipo immediatamente superiore. Qualora però tale assegno personale risulti pari o superiore alla metà della differenza fra tali due classi immediatamente successive di stipendio, il conseguimento della classe-tipo di stipendio o paga immediatamente superiore sarà anticipato di un anno.

Sulla posizione conseguita per effetto delle disposizioni precedenti, sarà accordato poi a ciascun agente e con la stessa decorrenza 1° gennaio 1919 un avanzamento nella rispettiva tabella di un anno per ogni due anni di precedente anzianità nel grado, con un acceleramento massimo di sei anni e senza superare però, per effetto di tale acceleramento, il massimo della rispettiva qualifica.

Art. 74.

L'azienda esercente pubblicherà con ordine di servizio, entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, l'elenco indicante per ciascun agente la posizione ad esso assegnata (qualifica, stipendio o paga e decorrenza).

Il sussidio di caro viveri accordato al personale con Decreto

Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, è mantenuto e continuerà ad essere corrisposto agli agenti nella misura e per il tempo stabilito dal decreto stesso e con le modalità finora seguite.

Art. 75.

Gli stipendi e le paghe continueranno ad essere corrisposti colle norme e modalità vigenti presso ciascuna azienda, deduzione fatta dell'imposta di ricchezza mobile. Per gli agenti attualmente a paga giornaliera, le paghe saranno corrisposte in ragione di un trecentosessantesimo della retribuzione annua organica.

Art. 76.

Gli agenti licenziati nel periodo dal 1.º gennaio 1919 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno facoltà, entro due mesi dalla data medesima, di ricorrere alla Commissione per l'equo trattamento, la quale deciderà in merito, a norma delle disposizioni del presente regolamento.

Per le aziende alle quali non è stata ancora applicata la legge 14 luglio 1912, n. 835, la Commissione per l'equo trattamento ha la facoltà, per gli effetti degli articoli 73 e 74, di riconoscere se i collocamenti in quiescenza, eventualmente avvenuti dal 1º gennaio 1919, siano stati effettuati secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente al presente regolamento, in quanto non contrari, nè applicati contrariamente alle finalità delle legge medesima e del Decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467.

Art. 77.

Gli agenti che abbiano motivo di dolersi della formazione del ruolo organico fatta da ciascuna azienda, in relazione alle allegate tabelle, o dell'applicazione data dalle amministrazioni esercenti alle disposizioni degli articoli 73, 74 e 75, hanno la facoltà di ricorrere nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 19 del regolamento approvato con R. Decreto 8 gennaio 1920, num. 37.

Art. 78.

Soltanto per il personale direttivo, riconosciuto tale dalla Commissione per l'equo trattamento, sono ammesse particolari convenzioni in sostituzione o in deroga delle norme regolamentari e del trattamento organico approvato dal governo.

Art. 79.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al personale addetto ai servizi che, secondo gli ordinamenti della azienda e con l'approvazione del Governo, siano affidati a privati appaltatori.

Allegato A.

TABELLA DEGLI STIPENDI

PER LE FERROVIE E PER LE TRAMVIE INTERCOMUNALI E PROMISCUE DI CARATTERE FERROVIARIO E NON DI CARATTERE URBANO

Classe	Tipi di stipendio	QUALIFICHE
		(I tipi di stipendio sono riferibili alle mansioni delle qualifiche sottoindicate)
1	da L. 10.600 a L. 13.100 (L. 500 ogni 2 anni)	Direttore tecnico o Capo servizio o Ispettore di esercizio.
2	da L. 9.100 a L. 11.600 (L. 500 ogni 2 anni)	Capi di servizio o Capi servizio o Ispettori di esercizio.
3	da L. 8.100 a L. 10.100 (L. 400 ogni 2 anni)	Sotto capo servizio o Capo di servizio.
4	da L. 7.100 a L. 8.600 (L. 300 ogni 2 anni)	Ispettori.
5	da L. 6.300 a L. 7.800 (L. 300 ogni 2 anni)	Vice ispettore o Sotto ispettore — Cassiere principale — Capo ufficio — Capo deposito (tipo A) — Capo tecnico (tipo A) — Capo stazione principale — Sorvegliante della linea (funivie) — Capo contabile.
6	da L. 5.800 a L. 7.300 (L. 300 ogni 2 anni)	Applicato principale o Segretario — Cassiere (tipo A) — Magazziniere (tipo A) — Capo stazione (tipo A) — Gestore (tipo A) — Capo deposito (tipo B) — Capo tecnico (tipo B) — Capo movimento e gestione (funivie) — Contabile — Segretario tecnico — Controllori capi o Capi del personale viaggiante.

Classe	Tipi di stipendio	QUALIFICHE (I tipi di stipendio sono riferibili alle mansioni delle qualifiche sottoindicate)
7	da L. 5.350 a L. 6.600 (L. 250 ogni 2 anni)	Applicato di 1 ^a classe degli uffici - Cassiere (tipo B) - Disegnatore tipo A) - Applicato tecnico - Sorvegliante linea aerea (alta tensione) - Assistente di manutenzione - Magazziniere (tipo B) Capo stazione tipo B) - Gestore (tipo B) - Capo deposito (tipo C) - Controllore viaggiante - Capo tecnico (tipo C) - Applicato movimento e gestione (funivie) - Capo marittimo (funivie) - Capo tronco (funivie) - Capo deposito o Capo officina (funicolari)
8	da L. 4.800 a L. 6.050 (L. 250 ogni 2 anni)	Applicato di 2 ^a classe degli uffici - Cassiere (tipo C) - Aiuto cassieri - Disegnatori tipo B) - Capo stazione (tipo C) - Gestore tipo C) - Capo manovratore - Capo deviatore - Sorvegliante (della sede stradale, del telegrafo, degli apparati, centrali) - Elettromacchinista o Guidatore di 1 ^a classe - Macchinista - sorvegliante linea aerea - Capo squadra operai (Capo linea, Capo elettricista, Capo officina delle funivie) e Capo verificatore.
9	da L. 4.300 a L. 5.300 (L. 200 ogni 2 anni)	Applicato di 3 ^a classe degli uffici - Applicato delle stazioni - Capo fermata di 1 ^a classe - Sorvegliante dei magazzini - Capo treno - Verificatore - Operaio di 1 ^a classe - Capo squadra linea aerea - Guidatore di 2 ^a classe. - Fuochista autorizzato - (transitoria) - Manovratore delle gru (funivie) - Capo squadra marittimo (funivie) - Pesatore (funivie) - Macchinista meccanico (funicolari) - Capo posto (funivie).

Classa	Tipi di stipendio	QUALIFICHE
		(I tipi di stipendio sono riferibili alle mansioni dalle qualifiche sottoindicate)
10	da L. 3.800 a L. 4.800 (L. 200 ogni 2 anni)	Uscieri capi — Uscieri scrivani — Scrivani — Conduttori o guardafreni — Capo squadra manovratori — Capo squadra deviatori — Capo squadra manovali — Capo squadra cantonieri — Assistenti di stazione o magazzino — Fuochisti — Operai di 2 ^a classe — Assistenti guidatori locomotori — Capo fermata di 2 ^a classe — Capo squadra manovratori (funivie) — Motoristi (funivie) Bigliettario viaggiante — Tirafili.
11	da L. 3.600 a L. 4.600 (L. 200 ogni 2 anni)	Uscieri — Dattilografe — Manovratori — Manovali di manovra (funivie) — Deviatori — accenditori, accudienti, fuochisti di notte — Fuochisti di macchine fisse — Operai di 3 ^a classe o aiuto operai — Guardamerci e guardiasala — Frenatori — Operai di manutenzione della sede stradale e fabbricati — Manovali aiuto elettricisti (funivie) — Marinai (funivie) — Chiattaiuoli (funivie) — Guardalinea (funivie).
12	da L. 3.400 a L. 4.400 (L. 200 ogni 2 anni)	Portieri e inservienti — Guardiani — Manovali — Pulitori — Untori — Guardiani di notte — Guardie e custodi in genere alle stazioni, ai magazzini ed agli impianti — Guardafermate titolari (donne) — Cantonieri.
13	Come le Ferrovie dello Stato	Guardabarriere (donne)

NB. — I capi dei servizi sanitario e Legale devono essere inclusi fra i funzionari cui sono assegnate le classi di stipendio 1, 2 e 3, quando tali servizi siano disimpegnati da funzionari alla completa ed esclusiva dipendenza della azienda.

Le assegnazioni delle classi di stipendio 1, 2 e 3 devono essere fatte in relazione all'importanza dei servizi ed all'ordinamento dell'azienda.

Gli stipendi della presente tabella sono al netto dell'imposta di ricchezza mobile. In essi non è compreso il sussidio di caro viveri di cui al D. L. 6 ottobre 1918, N. 1587.

TABELLA DEGLI STIPENDI
PER LE TRAMVIE URBANE E PER LE TRAMVIE INTER-
COMUNALI E PROMSQUE CON CARATTERE URBANO

Classe	Tipi di stipendio	QUALIFICHE (I tipi di stipendio sono riferibili alle mansioni della qualifica sottoindicata)
1	da L. 10.600 a L. 13.100 (L. 500 ogni 2 anni)	Capi servizio.
2	da L. 9.100 a L. 11.600 (L. 500 ogni 2 anni)	Sotto capo servizio e capo servizio (ingegneri capi servizio, Ingegneri aggiunti e capi servizio amministrativi).
3	da L. 8.100 a L. 10.100 (L. 400 ogni 2 anni)	Sotto capi servizio o capi di servizio (Ingegneri capi servizio, Ingegneri aggiunti, capi tecnici dirigenti).
4	da L. 7.100 a L. 8.600 (L. 300 ogni 2 anni)	Ragioniere capo (o Rag. capo contabile).
5	da L. 6.300 a L. 7.800 (L. 300 ogni 2 anni)	Capo movimento (tipo A) Ispettore capo al movimento - Capo movimento e personale -- Capo deposito (tipo A) - Capo tecnico (tipo A) -- capo contabile -- Capo ufficio.
6	da L. 5.800 a L. 7.300 (L. 300 ogni 2 anni)	Cassiere (tipo A) -- Applicato principale o Segretario -- Contabile -- Capo controllo prodotti e biglietti (tipo A) -- Disegnatore principale -- Magazziniere tipo A) -- Capo deposito (tipo B) -- Capo tecnico (tipo B) -- Capo d' officina -- Capo movimento (tipo B).

Classe	Tipi di stipendio	QUALIFICHE (I tipi di stipendio sono riferibili alle mansioni delle qualifiche sottoindicate)
7	da L. 5.350 a L. 6.600 (L. 250 ogni 2 anni)	Applicati di 1ª classe (impiegati di 1ª cl. - Cassieri (tipo B) - Disegnatori (tipo A) - Assistenti alla manutenzione -- Sorvegliante della linea aerea ad alta tensione - Capo tecnico (tipo C) -- Capo operaio di 1ª classe e capi operai dirigenti - Capi officina - Controllore capo - Capo deposito (tipo C) - Capo movimento (tipo B) - Capo garage (per il servizio della rete) - Magazziniere (tipo B) - Capo controllo prodotti e biglietti (tipo B).
8	da L. 4.800 a L. 6.050 (L. 250 ogni 2 anni)	Applicati di 2ª classe (impiegati di 2ª cl.) Cassieri (tipo C) - Aiuto cassieri - Disegnatori (tipo C) - Sorvegliante linea aerea - Capi squadra operai (Capi operai di 2ª classe) e Capi verificatori - Capi rimessa - Sorvegliante linea aerea bassa tensione -- Controllori viaggianti -- Capi sottostazioni convertitrici (tipo A) - Controllori ai prodotti e versamenti - Capi squadra (alle merci, manutenzione della linea) - Capo stazione - Sotto capo garage (per il servizio della rete).
9	da L. 4.300 a L. 5.300 (L. 200 ogni 2 anni)	Applicati di 3ª classe (impiegati di 3ª cl. - Capilinea -- Guidatori - Operai di 1ª cl. - Capi sottostazioni convertitrici (tipo B) - Capo scuderia (per il servizio della trazione meccanica) - Chauffeur (per il servizio della rete).
10	da L. 3.800 a L. 4.800 (L. 200 ogni 2 anni)	Uscieri capi e Uscieri scrivani - Scrivani - Armatori - Tirafili - Bigliettari e fattorini - Operai di 2ª classe - Cocchiere (per il servizio della trazione meccanica).

Classe	Tipi di stipendio	QUALIFICHE
		(I tipi di stipendio sono riferibili alle mansioni delle qualifiche sottoindicate)
11	da L. 3.600 a L. 4.600 (L. 200 ogni 2 anni)	Uscieri e guardaporta — Dattilografe — Deviatori (scambisti) — Operai di 3. classe o aiuto operai — Fuochisti di macchine fisse — Stalliere (per il servizio della trazione meccanica)
12	da L. 3.400 a L. 4.400 (L. 200 ogni 2 anni)	Portieri d'ufficio ed inservienti — Cantinieri — Manovali — (pulitori di vetture, untori, raschini, custodi, ecc.)

NB. — Le assegnazioni delle classi di stipendio 1. 2. e 3. devono essere fatte in relazione all'importanza dei servizi ed all'ordinamento dell'azienda.

Gli stipendi della presente tabella sono al netto dell'imposta di ricchezza mobile. In essi non è compreso il sussidio di caro viveri di cui al D. L. 6 ottobre 1918, n. 1587.

**TABELLA SPECIALE DEGLI STIPENDI
PER I SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA**

Classe	Tipi di stipendio	QUALIFICHE
		(I tipi di stipendio sono riferibili alle mansioni dalle qualifiche sottoindicate)
5	da L. 6.300 a L. 7.800 (L. 500 ogni 2 anni)	Capitano (tipo A).
6	da L. 5.800 a L. 7.300 (L. 300 ogni 2 anni)	Capitano tipo B) — Ispettore di macchina o Capo macchinista — Gestore (tipo A).
7	da L. 5.350 a L. 6.600 (L. 250 ogni 2 anni)	Macchinista di 1 ^a classe - Gestore tipo B).
8	da L. 4.800 a L. 6.050 (L. 250 ogni 2 anni)	Capo timoniere — Macchinista di 2 ^a cl. — Applicato di agenzia — Applicato di bordo Controllore.
9	da L. 4.300 a L. 5.300 (L. 200 ogni 2 anni)	Timoniere — Assistente delle agenzie.
10	da L. 3.800 a L. 4.800 (L. 200 ogni 2 anni)	Vice timoniere - Assistente di bordo — Fuochista — Conducente barche — Distributore carbone.
11	da L. 3.600 a L. 4.600 (L. 200 ogni 2 anni)	Pontoniere — Marinaio — Carbonaio Accenditore o accudiente.

NB. — Per le qualifiche generiche d'ufficio, di magazzino, di cantiere ecc. si fa riferimento all'analogha tabella per le ferrovie (allegato A).

Gli stipendi della presente tabella sono al netto dell'imposta di ricchezza mobile. In essi non è compreso il sussidio di caro viveri di cui al D. L. 6 ottobre 1918, n. 1587.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE NUOVE COMPETENZE ACCESSORIE

Dal 1° febbraio 1920 sono aumentate, nella misura appresso indicata, le indennità, i premi ed i soprassoldi ora goduti dal personale:

1° compenso per servizio di guardia notturna — aumento del 100 0/0;

2° compenso per accensione dischi — aumento del 100 0/0;

3° indennità di pro alloggio agli agenti che non godono dell'alloggio, cui hanno diritto per regolamento o consuetudine dell'azienda — aumento del 50 0/0 ed in ogni caso non minore di quanto occorra in relazione al mercato dei fitti locali;

4° premi per ricuperi — aumento del 100 0/0;

5° indennità di malaria — portata alla misura corrisposta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai propri agenti;

6° compenso per lavoro straordinario, cioè quello in più dell'orario normale — aumento del 25 0/0 sulla retribuzione oraria; compenso per lavoro notturno, cioè dalle ore 22 alle ore 5 anti-meridiane — aumento del 25 0/0 sulla retribuzione oraria. I due compensi sono cumulabili;

7° premio al personale dei treni in caso di scoperta di irregolarità od abusi nel trasporto di viaggiatori, bagagli e merci — aumento del 50 0/0.

Le competenze di cui ai numeri 5 e 6 sono obbligatorie per tutte le aziende.

Le indennità di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 non debbono superare quelle corrisposte dalle Ferrovie dello Stato per uguali servizi, in vigore 1° gennaio 1920.

